



# CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

## *Città Metropolitana di Roma Capitale*

---

Servizio Segreteria Generale  
Ufficio Segreteria del Sindaco  
Ordinanza n. 266  
Prot. n. 50299 del 30 giugno 2020

**Oggetto: disciplina dell'orario di apertura e chiusura delle attività Acconciatore ed Estetista.**

### IL SINDACO

Considerato il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia denominata Covid-19, che ha condotto all'adozione di importanti azioni di contenimento del contagio richiedendo, tra l'altro, la sospensione temporanea di numerose attività produttive, tra cui quelle legate al settore di cura della persona;

Preso atto che il D.P.C.M. 17.05.2020 e l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 41 del 16.05.2020, rende necessaria una rimodulazione graduale e progressiva delle misure di contenimento del contagio, che tenga in considerazione le specificità e le modalità organizzazione del lavoro, nonché le particolari criticità di gestione del rischio in tale settore, al fine di garantire la tutela della salute sia del personale addetto e che dell'utenza;

Ritenuto, pertanto, opportuno prevedere la liberalizzazione dei giorni e degli orari di lavoro per l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista e al fine di consentire un arco temporale più esteso per accedere ai servizi, dopo il lungo periodo di chiusura, in considerazione del fatto che le misure di contenimento, in molti casi, determineranno necessariamente una riduzione del numero dei trattamenti da poter effettuare contemporaneamente;

Viste le norme di liberalizzazione contenute nel D.L. n. 7/2007, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 02.04.2007, n. 40 e la relativa soppressione dell'obbligo di chiusura infrasettimanale;

Vista, altresì, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, 27 agosto 2018, n. 2065, che si è pronunciato sulla legittimità dell'Ordinanza sindacale che liberalizza gli orari e i turni di chiusura delle attività di acconciatori ed estetisti in quanto, "in assenza di limitazioni imposte dal legislatore nazionale o regionale, l'art. 50, comma 7, Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267 ne attribuisce il relativo potere al Sindaco, non ravvisando differenze sostanziali di contenuto nella legislazione comunitaria e nazionale;

Richiamate le proprie ordinanze:

- Ord. n. 38 del 27.01.2009
- Ord. n. 41 del 28.01.2010

Considerato altresì che la liberalizzazione dei giorni e degli orari possa consentire una più agevole turnazione tra i lavoratori, riducendo la presenza in contemporanea di soggetti nello stesso ambiente e possa soddisfare meglio le richieste dell'utenza;

Considerata l'evoluzione che il settore economico in oggetto ha avuto negli ultimi anni nonché l'esigenza degli operatori di poter soddisfare al meglio il tipo di servizio che l'utenza tende a richiedere in modo assai più diversificato rispetto al passato;

1. Visto il D.P.C.M. 17.05.2020;
2. Visto l'ordinanza del presidente Regione Lazio n. 41 del 16.05.2020;
3. Visto l'art. 50 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000;
4. Visto la legge Regionale del 6 novembre 2019, n. 22;
5. Visto l'art. 6 della L.R. Lazio n. 33 del 13.12.2001;
6. Visto L.R. Lazio n. 26 del 20.11.2001;
7. Visti i regolamenti Comunali recanti le discipline delle attività di Estetiste ed Acconciatori;

### **ORDINA**

- 1) Di dare atto della liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura delle attività di acconciatore ed estetista nel rispetto, comunque, di quanto previsto dai relativi C.C.N.L. del personale dipendente in materia di orari e giorni lavorativi;
- 2) di consentire una apertura facoltativa delle attività di acconciatore e estetista per le giornate domenicali e per le altre festività infrasettimanali;
- 3) che ciascun titolare/legale rappresentante di impresa esercente l'attività di acconciatore e estetista ha l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante appositi cartelli o altri mezzi visibili dall'esterno;
- 4) La presente ordinanza entra in vigore con effetto immediato, ed è resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio del comune, nonché comunicata alle Associazioni di categoria;
- 5) La giornata di riposo infrasettimanale è facoltativa, a discrezione dell'esercente.

### **DISPONE LA TRASMISSIONE**

- 1) Al Dirigente del Servizio 6 "Attività Produttive, Cultura, Turismo, Politiche Giovanili, Trasporti, Sito e Trasparenza;
- 2) Al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza sulla osservanza del presente provvedimento.

### **INFORMA**

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo pretorio del Comune, nonché inserita nel sito istituzionale del Comune di Civitavecchia;

Si comunica che avverso il presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso entro 60 gg dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al tribunale Amministrativo Regionale ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco  
*Avv. Ernesto Tedesco*